

**LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEI CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE DALL'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LETT. C),
DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

Articolo 1
Importo base

1.1. L'importo base delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 è determinato in ragione della gravità della violazione e delle condizioni economiche dell'agente.

Articolo 2
Gravità della violazione

2.1 La gravità dell'infrazione si desume:

- a) dalla natura dell'interesse tutelato dalla norma violata;
- b) dalla durata della violazione (breve, media o lunga), dalla sua estensione territoriale (locale, regionale o nazionale), anche avuto riguardo, ove possibile, al numero di clienti coinvolti, e dalle altre modalità con le quali si realizza la lesione dell'interesse tutelato;
- c) dalla rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato, sugli utenti, sui clienti finali o sull'azione amministrativa dell'Autorità, i quali si distinguono in tenui, gravi o gravissimi;
- d) dagli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione;
- e) dal grado di colpevolezza dell'agente, la cui maggiore intensità può desumersi, tra le altre circostanze, dal ruolo apicale ricoperto nell'impresa dall'autore materiale della violazione, dall'assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie, dal tentativo di occultare la violazione.

Articolo 3
Condizioni economiche dell'agente e calcolo della sanzione finale

- 3.1 L'importo base della sanzione viene determinato tenendo conto della sua incidenza percentuale sul fatturato dell'impresa nell'ultimo esercizio che precede l'avvio del procedimento sanzionatorio.
- 3.2 L'importo base della sanzione, determinato ai sensi del precedente comma, viene aumentato o diminuito in ragione della personalità dell'agente e dell'eventuale opera da esso svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
- 3.3 La sanzione finale non può essere superiore al 10% del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio e comunque non può essere inferiore a 25.822,84 euro né superiore a 154.937.069,73 euro.

Articolo 4
Concorso di fatti rilevanti per la quantificazione della sanzione

4.1 Se più fatti concorrono all'aumento o alla diminuzione della sanzione l'aumento o la diminuzione viene calcolato sull'importo risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

4.2 Ai fini della quantificazione della sanzione, lo stesso fatto può essere valutato una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento e in base ad uno solo dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81.

Articolo 5

Personalità dell'agente

5.1 Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione viene aumentato o diminuito in considerazione di tutte le circostanze dalle quali si possa desumere il grado di inclinazione del soggetto alla violazione della regolazione.

5.2 Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo base della sanzione viene diminuito come segue:

- a. di un valore non superiore alla metà se l'impresa denuncia all'Autorità la propria violazione, sempre che l'Autorità non disponga già di informazioni al riguardo e sempre che l'esercente cessi la condotta illecita e, ove possibile, ripristini la situazione anteriore alla violazione;
- b. di un valore non superiore ad un terzo se l'impresa coopera in modo efficace all'attività istruttoria;
- c. di un valore non superiore alla metà se l'impresa dimostra di aver posto in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utile al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità.

5.3 Nella determinazione della diminuzione di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo si tiene conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall'iniziativa; b) oneri dell'iniziativa per l'impresa; c) assunzione dell'impegno prima o dopo la "comunicazione delle risultanze istruttorie" ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

5.4 Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo l'importo base della sanzione viene aumentato:

- a. fino al doppio se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni dello stesso tipo;
- b. di un valore fino ad un quarto se l'impresa ha precedentemente commesso una o più violazioni di tipo diverso.

5.5 Le circostanze di cui ai commi secondo e quarto del presente articolo non esauriscono la gamma di elementi che l'Autorità può prendere in considerazione nel valutare la personalità dell'agente ai fini dell'aumento o della diminuzione della sanzione.

Articolo 6

Iniziative meritevoli di apprezzamento

6.1 Nel valutare la personalità dell'agente ai sensi del primo comma dell'art. 5, l'Autorità può tenere conto, ove le ritenga meritevoli di apprezzamento, anche delle eventuali iniziative che l'impresa dichiara di voler assumere per il miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utili al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità.

6.2 L'importo base della sanzione può essere ridotto anche qualora l'impresa, trovandosi nell'impossibilità di mettere in atto l'iniziativa di cui al precedente comma entro il termine di conclusione del procedimento, si impegni a portarla a compimento nel termine fissato

dall'Autorità. In questo caso la sanzione può essere diminuita di un valore non superiore alla metà tenendo conto dei seguenti elementi: a) benefici derivanti dall'iniziativa; b) oneri dell'iniziativa per l'impresa; c) assunzione dell'impegno prima o dopo la "comunicazione delle risultanze istruttorie" ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 244/01.

- 6.3 In caso di mancata, inesatta o tardiva realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, l'Autorità può avviare un procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/95 per l'applicazione di una sanzione almeno pari al doppio della differenza tra la sanzione che l'Autorità avrebbe irrogato qualora non avesse considerato meritevoli di apprezzamento le suddette iniziative e la sanzione concretamente irrogata.

Articolo 7

Ravvedimento operoso

- 7.1 Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, l'importo base della sanzione può essere diminuito se l'impresa ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione.
- 7.2 Se il ravvedimento operoso è iniziato prima dell'avvio del procedimento la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un terzo; se il ravvedimento operoso è iniziato dopo l'avvio del procedimento, anche in adempimento di un'intimazione, la sanzione è diminuita di un valore non superiore ad un quarto.

Articolo 8

Ambito di applicazione delle linee guida

- 9.1 Le presenti linee guida vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet dell'Autorità, e si applicano ai procedimenti pendenti in fase istruttoria alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e a quelli avviati in data successiva.
- 9.2 L'esigenza di ottenere un particolare effetto dissuasivo o di valorizzare iniziative dell'impresa che l'Autorità ritenga meritevoli di particolare apprezzamento può giustificare motivate deroghe nell'applicazione delle presenti linee guida in ragione della specificità del caso.